

Roma, 09/07/2024

Prot. N. 47 P/2024



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (a seguire "ANCI"), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 46, 00186, Codice Fiscale 80118510587, nella persona del Presidente e rappresentante legale p.t. Ing. Antonio Decaro

E

Il Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione Mondiale della Strada PIARC (a seguire "PIARC Italia"), associazione senza scopo di lucro, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36, 00157, Codice Fiscale 97025930583, nella persona del Presidente e rappresentante legale p.t. Dott. Edoardo Valente

di seguito anche definite congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- l'art. 1 dello Statuto di ANCI la definisce quale associazione senza scopo di lucro e le attribuisce la rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, nei rapporti con le Regioni, Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale, dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni, nonché nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali. In particolare, ANCI tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie, svolgendo attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città Metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- in base al citato art. 1 dello Statuto:
 - ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città Metropolitane e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la Pubblica Amministrazione;
 - ANCI Interviene altresì con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni concernenti gli interessi delle Autonomie locali;
- ANCI, in relazione ai propri fini istituzionali, intende promuovere una stretta collaborazione sulle tematiche relative alla mobilità sostenibile di merci e di persone in ambito urbano e metropolitano con specifico riferimento alle modalità operative ed alle esternalità connesse al trasporto, anche al fine di individuare e formulare, nelle sedi competenti, proposte di modifica legislativa;
- PIARC World Road Association, di cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas S.p.a. (Gruppo FS) sono soci di diritto, è un organismo di livello internazionale che associa i Governi di 142 Paesi, ha sede a Parigi ed ha, nell'ambito della propria missione, lo scopo di agevolare la cooperazione internazionale e

di favorire lo sviluppo nel campo degli studi e delle ricerche in materia di mobilità sostenibile e trasporto stradale, come emerge dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione;

- PIARC è rappresentato in Italia dal Comitato Nazionale Italiano (PIARC Italia) che coinvolge le migliori professionalità del mondo istituzionale, universitario e privato nel campo della viabilità e del trasporto stradale;
- in data 3 dicembre 2018 ANCI e PIARC Italia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa di validità biennale teso a conformare le loro volontà ed il loro impegno ad articolare la propria attività di supporto tecnico specialistico ad ANCI secondo le seguenti azioni:
 - a. predisporre un progetto di massima per la costituzione di percorsi formativi a supporto delle esigenze di ANCI e dei comuni associati sulle attività connesse ai trasporti e alla strada, sfruttando, in particolar modo, le innovazioni e gli studi pubblicati dai Comitati Tecnici che compongono PIARC Italia , *inter alia*, nel settore della gestione del patrimonio infrastrutturale, mobilità sostenibile di merci e persone e della sicurezza stradale;
 - b. supportare ANCI nello svolgimento di un'analisi delle fonti informative esistenti al fine di valorizzare il potenziale di condivisione di conoscenza ed esperienze in favore di ANCI e dei Comuni associati;
 - c. individuare le modalità metodologiche ed operative per l'implementazione di un sistema di monitoraggio permanente delle principali innovazioni sul mercato ("*technology scouting*");
 - d. prevedere un affiancamento ad ANCI di un gruppo di esperti in grado di supportare gli associati nella progettazione di misure innovative riguardo le infrastrutture stradali;
- è confermata la volontà e l'interesse di ANCI e PIARC Italia di rinnovare la loro collaborazione, anche per il mezzo della sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1
(Premesse)**

Le premesse, e ogni documento in esse richiamato così come negli articoli seguenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**Art. 2
(Oggetto)**

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare al fine di mettere al servizio dei propri membri informazioni per lo studio e l'approfondimento di tutte le tematiche attinenti le infrastrutture stradali ed il trasporto su strada ivi compresa la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile ed integrata con le altre modalità di trasporto di merci e persone.

A tal fine le Parti intendono organizzare congiuntamente delle sessioni specifiche per operatori, tecnici delle amministrazioni Comunali al fine di aggiornare e ampliare le loro conoscenze sulle tematiche oggetto del presente Protocollo d'Intesa, con la possibilità, eventualmente, di fornire il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione alle sessioni di approfondimento/specifici corsi formativi/eventi/convegni, avviati in attuazione del presente Protocollo d'Intesa per il tramite dei relatori Ordini Professionali associati Piarc.

Art. 3 (Attività)

Le attività oggetto della collaborazione, suddivise per fasi, sono:

- FASE 1: costituzione di un gruppo di lavoro tecnico ANCI - PIARC Italia per l'individuazione delle materie da trattare nell'ambito delle infrastrutture stradali ed il trasporto su strada;
- FASE 2: supporto ad ANCI – da parte di PIARC Italia – nello svolgimento di un'analisi delle fonti informative esistenti al fine di valorizzare il potenziale di condivisione di conoscenza ed esperienze in favore di ANCI e dei Comuni associati;
- FASE 3: realizzazione di specifici corsi formativi curati da esperti con lo scopo di promuovere gli strumenti più efficaci e appropriati per le decisioni da prendere in materia stradale e di trasporto pubblico su strada;
- FASE 4: divulgazione degli eventi predisposti attraverso i canali ANCI al fine di avere la più ampia partecipazione delle amministrazioni comunali.

La durata di ciascuna fase sarà dettagliata in successivi atti operativi.

Art. 4 (Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

È escluso il rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa previo preavviso scritto dall'altra Parte di almeno 60 giorni.

Art. 5 (Oneri finanziari e costi)

Il presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso, non comportando alcun onere finanziario diretto di una parte a vantaggio dell'altra e non ha alcuna finalità commerciale.

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 6 (Responsabili Protocollo di Intesa)

Ai fini del coordinamento e programmazione delle iniziative di cui al presente Protocollo d'Intesa, le Parti nominano quale proprio referente:

- per ANCI - Dott. Antonio Ragonese - Via dei Prefetti n. 46, 00186, Roma
PEC: anci@pec.anci.it
- per PIARC Italia - Dott. Domenico Crocco - Segretario Generale PIARC Italia - Via Giuseppe Caraci n. 36, 00157, Roma
PEC: aipcr@pec.it

Art. 7 (Utilizzo dei Loghi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'Intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte

proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Il marchio dell'ANCI potrà essere utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'Intesa, previo consenso espresso da parte della stessa che verrà reso secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'uso del Marchio ANCI disponibile sul sito www.anci.it, che PIARC Italia, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa dichiara sin d'ora di avere preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 8

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa PIARC Italia.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa e agli eventuali accordi successivi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei già menzionati accordi, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679, e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo d'Intesa.

Art. 10

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11

(Riservatezza e obbligo di informazione)

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali di cui siano venute in possesso nell'ambito del presente Protocollo di Intesa.

Gli obblighi di riservatezza non riguardano informazioni che:

- sono divenute di pubblico dominio;
- devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità, collegi arbitrali, collegi consultivi tecnici;
- devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 12
(Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'Intesa, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, ovvero eventuali controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa.

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro astrattamente competente.

Art. 13
(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese graveranno esclusivamente sulla Parte inadempiente.

Del presente Protocollo d'Intesa verrà redatto un documento informatico nativo, di cui ogni Parte conserverà una copia.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati al precedente art. 6.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Roma, lì 9 luglio 2024

Per
Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI

Per
Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione
Mondiale della Strada - PIARC Italia

Ing. Antonio Decaro
Presidente e rappresentante legale p.t.

Dott. Edoardo Valente
Presidente e rappresentante legale p.t.

